



## Consiglio Regionale della Calabria

### Gruppo Democratici Progressisti

*Consiglio Regionale della Calabria*

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 51212 del 12.12.2017

Classificazione 02.05

al Presidente della Terza  
Commissione consiliare  
On. Michelangelo Mirabello

**Oggetto: emendamento interamente sostitutivo del PdL n. 245/X.**


Il sottoscritto, On. Giuseppe Giudiceandrea, in riferimento al PdL n. 245/X, recante:  
**“ Norme sulla responsabilità sociale delle imprese e azioni di contrasto alla cosiddetta filiera sporca ”**, comunica di voler presentare l'emendamento interamente sostitutivo allegato, che recepisce le eccezioni relative al PdL originale.

Cordiali saluti.

Reggio Calabria, 12/12/2017

  
GRUPPO CONSILIARE  
**“DEMOCRATICI PROGRESSISTI”**  
PRESIDENTE  
On. Giuseppe Giudiceandrea

# Consiglio Regionale della Calabria



## **Norme sulla responsabilità sociale delle imprese e azioni di contrasto alla cosiddetta filiera sporca.**

**Emendamento interamente sostitutivo al PDL n. 245/X  
recante “ Norme sulla responsabilità sociale delle imprese e azioni di contrasto alla cosiddetta  
filiera sporca”**

**Proponente On. Giuseppe Giudiceandrea**

## Relazione

La necessità della presente legge scaturisce da una parte dall'importanza che sedimenta nella necessaria diffusione di una maggiore conoscenza del concetto di RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa) tra tutte le parti in causa ed interessate, e dall'altra, per adeguare la Regione Calabria, regione tra le ultime - ad uno degli obiettivi maggiormente significativi della politica Comunitaria - fissati proprio nella conferenza di Lisbona del 2000, anno in cui diviene tema centrale dell'UE.

Nel 2001 la Commissione Europea ribadisce ancora come sia importante "la decisione volontaria di contribuire al progresso della società e alla tutela dell'ambiente integrando preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni aziendali e nelle interazioni con gli *stakeholder*". Con questa definizione l'UE afferma difatti che le migliori soluzioni per un approccio corretto al tema sono offerte da tutte quelle azioni che, partendo da una base volontaria, completano le attività socialmente responsabili esistenti apportando ulteriore valore aggiunto.

Quanto sopra premesso - in coincidenza - dell'acuirsi dello stato di crisi economica attuale che mette ancor più a dura prova la coesione sociale e la stessa tenuta di alcuni principi indefettibili come quelli della sussidiarietà e della condivisione all'interno di un nuovo modello economico da ricercare, e favorire, che superi solo quello del profitto ad ogni costo, dello sfruttamento dei lavoratori, che contrasti il caporalato in danno dei migranti impone a tutti gli attori in campo, e in primis, nel nostro caso alla Regione Calabria di adoperarsi nell'emanare una legge in tal senso per stimolare le imprese operanti sul nostro territorio ad adottare tutti quei procedimenti di tracciabilità socio - economici - unici capaci a generare una nuova cultura della crescita condivisa e capaci di porre in essere azioni di contrasto alla cosiddetta filiera sporca.

Al fine di poter favorire tale percorso la Regione Calabria - potrà promuovere idonee azioni di sostegno anche economico - riservandosi la possibilità di individuare - solo tra quelle - iscritte al registro delle società socialmente responsabili - quelle idonee a promuovere l'immagine della Calabria in Italia e nel mondo.

**Art. 1**  
**Principi e finalità**

1. La Regione Calabria sostiene lo sviluppo fondato sul principio etico della non discriminazione, delle pari opportunità, e promuove il valore delle persone indipendentemente dalle loro origini, cultura o religione, implementa la coesione sociale e territoriale e ne promuove l'attuazione e il rispetto attraverso la diffusione di idonee azioni mirate a una maggiore cultura della responsabilità sociale.

2. La Regione pertanto individua nella responsabilità sociale un modello di organizzazione delle imprese teso a garantire all'interno delle organizzazioni piccole, medie e complesse il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.

3. La Regione a tal proposito promuove il concetto di tracciabilità sociale, da intendersi come strumento di monitoraggio per le modalità gestionali che garantiscono il pieno rispetto e l'implementazione lungo tutte le fasi della produzione dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciute dalle convenzioni in materia di lavoro e dei diritti e della dignità umana, promosse dalle carte europee dei diritti nonché da normative internazionali, europee, nazionali e regionali, nell'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove inoltre la tracciabilità sociale come scopo da perseguire anche per il consolidamento occupazionale del sistema economico calabrese.

4. La Regione incentiva l'attuazione e la diffusione della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, dei portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilità sociale. La Regione promuove inoltre anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale

5. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

**Art. 2**  
**Comunicazione e formazione responsabile**

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con il mondo della scuola e con le Università calabresi, e con le proprie società in house promuoverà idonee iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione sulla responsabilità sociale per assicurare una capillare diffusione della conoscenza degli strumenti che favoriscono una maggiore sensibilità rispetto alle tematiche rinvenenti da una corretta applicazione del concetto di responsabilità sociale.

2. A questo fine la Regione potrà attivare manifestazioni di interesse, bandi, concorsi di idee, protocolli d'intesa, sostenere e promuovere inoltre azioni rivolte a consumatori, scuole, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e privati nonché sostenere e promuovere

seminari, convegni e la produzione di campagne pubblicitarie specifiche o altre iniziative volte tutte a promuovere la cultura della responsabilità sociale.

### **Art. 3**

#### ***Interventi a favore delle imprese***

**1.** Ai fini dell'articolo 1, comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di piccole e medie imprese :

a) riconosce le imprese iscritte in un apposito registro regionale come di seguito meglio specificato e sostiene le imprese che adottano in forma volontaria gli standard internazionali, europei o nazionali, di introduzione e successiva implementazione di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale che siano certificabili, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; tra gli strumenti di promozione potranno essere previste semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali regionali entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia ;

b) riconosce quali beneficiarie di eventuali contributi con apposito regolamento prioritariamente quelle aziende socialmente rintracciabili che saranno ritenute virtuose e meritevoli di rappresentare la Regione Calabria nel mondo e pertanto in forma premiale a poter accedere ai finanziamenti regionali ed europei finalizzati alla promozione dell'immagine delle imprese locali e regionali.

c) prevede, nell'ambito delle proprie azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che orientano le imprese all'adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, del rispetto dei diritti e con particolare riferimento al rispetto della normativa dei minori da inserire nel mondo del lavoro, dell'ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.

### **Art. 4**

#### ***destinatari degli interventi***

**1.** Destinatarie degli interventi sono le imprese di cui all'articolo 3, di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi, società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali, agricoli, turistici e sistemi produttivi locali.

**2.** Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

### **Art. 5**

#### ***Programmazione***

**1.** La Carta per il rilancio dello sviluppo economico sociale della Calabria approvata il 10 luglio 2009 definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:

a) gli interventi volti a sostenere le imprese di cui all'art. 3 lettera a) e lettera c) della presente legge.

b) gli interventi a sostegno dell'adozione del miglioramento della qualità sociale.

2. La Carta per il rilancio dello sviluppo economico sociale della Calabria definisce inoltre le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base delle valutazioni degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

#### **Art. 6**

#### ***Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese regionali***

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina la Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese regionali, di seguito denominata CRSI, per i compiti e le funzioni di seguito riportate:

- a) formulare pareri e progetti alla Giunta regionale in materia di azioni utili per la diffusione, e l'incoraggiamento delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese;
- b) monitorare la realtà imprenditoriale calabrese anche attraverso studi e indagini;
- c) incentivare e monitorare l'uso di strumenti per garantire la trasparenza del processo di sistemi di gestione certificabili, anche attraverso accordi con organismi terzi;

2 La CRSI entro il 31 dicembre di ogni anno presenta alla Giunta e al Consiglio la relazione sulla propria attività.

3. La CRSI resta in carica tre anni ed è presieduta dall'Assessore regionale alle Attività produttive.

4. Fanno parte della CRSI:

- a) un rappresentante designato dell'Unione regionale delle camere di commercio della Calabria.
- b) tre rappresentanti designati dalle Associazioni senza fini di lucro calabresi;
- c) un rappresentante designato dalle Organizzazioni non governative (ONG) calabresi, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo);
- d) tre rappresentante designati dalle associazioni dei consumatori di maggior rilievo regionale;
- e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentate designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
- g) tre rappresentanti della Regione Calabria, fra cui il dirigente responsabile per materia e due esperti individuati dalla Direzione generale competente;
- h) il consigliere o la consigliera di parità nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell' articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 );
- i) un esperto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro designato dalla competente struttura della Giunta regionale;
- l) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate dalla Giunta regionale fra quelle riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
- m) il Presidente della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare;

**4bis.** Possono partecipare alla CRSI, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.

**4ter.** Possono partecipare alla CRSI, previo accordo con le università competenti, un rappresentante designato dall'Università degli studi della Calabria.

5. La partecipazione alla CRSI avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico del bilancio regionale.
6. Il funzionamento della CRSI è disciplinato con regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
7. La sede operativa della CRSI è quella istituzionale e operativa della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

#### **Art. 7**

#### **Istituzione del registro regionale delle imprese socialmente responsabili**

Per una migliore qualità delle condizioni del mondo del lavoro regionale, una più ampia possibilità di conciliare lavoro e famiglia e per una maggiore diffusione della cultura della sicurezza e per favorire inoltre una crescita sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei principi e dei diritti indefettibili in capo a ogni lavoratore, e per contrastare ogni forma di discriminazione e sfruttamento la Regione Calabria istituisce il registro regionale delle imprese socialmente responsabili.

Il registro avrà una fase sperimentale di mesi 12 e sarà realizzato e implementato in sinergia con le parti datoriali, le camere di commercio e coordinato in rappresentanza della Regione Calabria da parte della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

In questo periodo di sperimentazione saranno realizzati degli incontri con la collaborazione anche di Union camere Calabria al fine di agevolare il percorso di iscrizione al registro.

Alla fine di predetta fase, la Regione approverà un modello organizzativo definitivo, il regolamento e il soggetto gestore.

#### **Art. 8**

#### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno in corso con i fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria e precisamente con U 2905010300, (Cap. E4439000100; E 4610000100, per un totale di Euro 350.000,00 *trecentocinquantamila euro*). Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

#### **Art. 9**

#### **Entrata in vigore**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.